

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi 22 luglio 2011

LA MANOVRA ECONOMICA 2011 (D.L. 98 del 6 luglio 2011 convertito in legge n° 111/2011)

Il Decreto denominato "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", e del quale ci accingiamo ad analizzare i contenuti, è stato pubblicato in G.U n° 155 del 6 luglio 2011 e convertito in legge n° 111/2011 del 15 luglio 2011. Esso spazia in molti campi, come è ormai d'uso in una manovra finanziaria, per cui l'analisi che segue sarà limitata alle norme che impattano direttamente sulle imprese o sui professionisti, o che comunque hanno una portata generale, facendo solo un brevissimo accenno alle altre norme.

Articoli da 1 a 17.

Gli articoli da 1 a 17 contemplano una serie di riduzioni nella spesa pubblica, dalle auto e aerei blu, ai *benefits* concessi dopo la cessazione dall'ufficio a favore dei titolari di qualsiasi incarico e carica pubblica elettiva o per nomina (escluso il Presidente della Repubblica), alla riduzione delle dotazioni degli organismi politico-amministrativi e organi collegiali, al finanziamento dei partiti politici, all'accorpamento delle elezioni in un'unica data, agli obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica, alla riduzione delle spese per i ministeri, ai processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, all'acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici, alla soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici, alla liquidazione di enti dissestati, al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, alla razionalizzazione della spesa sanitaria.

Ticket: Art. 17 comma 6: in sede di conversione in legge è stato stabilito che **a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (quindi dal 17 luglio 2011)** è ripristinata l'efficacia delle norme che stabiliscono la quota di compartecipazione a carico degli assistiti non esenti di **10 euro sulle ricette per l'assistenza specialistica ambulatoriale**.

Articolo 18 - Interventi in materia previdenziale.

Comma 1: una prima norma, della quale onestamente non si ravvisa l'urgenza, stabilisce che per le **lavoratrici private (dipendenti o autonome)** l'età minima per accedere alla pensione di vecchiaia cresce progressivamente **a partire dal 2020** per arrivare nel **2032** a 65 anni.

Comma 2: è soppresso dalla data di entrata in vigore del D.L. il comma 10 bis dell'art. 19 del D.L. 185/2008 il quale disponeva "Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939 n. 636 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247."

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Dalla medesima data, nell'ambito delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può concedere ai lavoratori non rientranti nella disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e qualora i lavoratori medesimi siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

Comma 3: il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni viene temporaneamente bloccato per il biennio 2012 - 2013. La formulazione della norma non è sufficientemente chiara per cui si presta a varie interpretazioni e di fatto esistono interpretazioni difformi effettuate dagli organi di stampa. L'interpretazione che dovrebbe essere più rispondente alla lettera della legge si ritiene possa essere la seguente:

- **per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo** (attualmente euro 467,43), ossia per le pensioni di importo fino ad euro 1.402,29 la rivalutazione automatica si applicherà normalmente;
- **per le pensioni di importo fino a 5 volte il trattamento minimo INPS**, ossia per le pensioni di importo fino ad euro 2.337,15:
 - a) sulla fascia che arriva a tre volte il trattamento minimo ossia ad euro 1.402,29, l'indice di rivalutazione automatica sarà applicato nella misura del 100%,
 - b) sulla fascia che va da tre a cinque volte il trattamento minimo la rivalutazione sarà applicata nella misura del 90%, secondo la normativa vigente; .
- **per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS** la perequazione non viene applicata fino a tutto il 2013; tuttavia sulla fascia di tali pensioni di importo inferiore a tre volte il trattamento minimo, ossia ad euro 1.402,29, l'indice di rivalutazione automatica sarà applicato nella misura del 70%;

Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante in base alla normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato.

Comma 4: viene anticipata al 1 gennaio 2013 l'entrata in vigore del meccanismo di adeguamento automatico dell'età pensionabile in caso di aumento delle speranze di vita e dal 1 gennaio 2013 i requisiti di età saranno incrementati di tre mesi e dovranno essere aggiornati ogni tre anni e così dicasi per i valori della somma di età anagrafica e anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di anzianità, per i requisiti anagrafici di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne per l'accesso alla pensione di vecchiaia nonché per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato e all'assegno sociale.

Comma 5 - Pensione ai superstiti: per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, e per il solo caso in cui il pensionato che dà origine alla reversibilità abbia contratto matrimonio a più di 70 anni di età e la differenza di età con il coniuge superstite sia superiore a 20 anni, l'aliquota di pensione spettante ai superstiti è ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al valore di 10. La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti o inabili.

Commi da 6 a 10: si tratta di norme di interpretazione di altre norme che non rivestono interesse generale.

Comma 11 - soggetti pensionati delle Casse previdenziali private: gli statuti delle Casse di diritto privato dovranno essere modificati prevedendo l'obbligo per il pensionato che abbia percepito redditi

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

derivanti dall'attività professionale di iscrizione e della contribuzione con il pagamento di un contributo soggettivo minimo pari almeno al 50% di quello ordinario.

Comma 12: interpreta l'art. 2 comma 26 della L. 335/1995 stabilendo che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione alla Gestione Separata presso l'INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento di contributi agli Enti di cui al comma 11.

Commi da 13 a 15: riguardano la contribuzione Enasarco che viene confermata integrativa rispetto a quella istituita dalla L. 613/1966 (gestione commercianti), la possibilità per INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate di stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione o evasione contributiva mediante l'incrocio di dati in loro possesso.

Comma 16 - Contributo di malattia: il versamento del contributo di malattia è obbligatorio **dal 1 maggio 2011** per tutti i datori di lavoro anche qualora la contrattazione collettiva li obblighi al pagamento delle indennità di malattia da erogare ai propri dipendenti.

Comma 18 - Prestazioni temporanee agli operai agricoli a tempo determinato: con una norma di interpretazione viene stabilito che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee a favore degli Otd non è comprensiva delle quote di TFR.

Comma 19 - Contributo di solidarietà: con altra norma di interpretazione si stabilisce che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo sia dai lavoratori ancora in servizio.

Comma 22-bis introdotto in fase di conversione: viene introdotto un contributo di "perequazione" da applicare nella misura del 5% sui trattamenti pensionistici che eccedono 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro, e del 10% per quelli che eccedono i 150.000 euro: a seguito dell'applicazione di tali contributi il trattamento pensionistico complessivo non può comunque essere inferiore a 90.000 euro lordi annui. **La norma si applica dal 1 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014.**

Commi 22-ter, 22-quer e 22-quinques - pensionati con 40 anni di contributi: per i soggetti che maturano il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contributi) nell'anno 2012 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico è posticipato di un ulteriore mese rispetto al posticipo di 12 o 18 mesi già in vigore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 78/2010 (Manovra Correttiva): per quelli che matureranno il diritto nell'anno 2013 la posticipazione è di ulteriori due mesi e per quelli che matureranno il diritto nel 2014 la posticipazione è di ulteriori 3 mesi.

Restano esclusi da queste posticipazioni coloro che maturano il diritto entro il 31.12.2011 e circa 5.000 persone da individuare tra coloro che sono stati collocati in mobilità (ordinaria e lunga) o siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui alla finanziaria 1997. Sarà l'INPS a monitorare le domande che perverranno per avvalersi del regime vigente prima della data di entrata in vigore della suddetta riforma.

Articoli da 19 a 22.

Riguardano provvedimenti concernenti la scuola, il patto di stabilità interno, il finanziamento di spese indifferibili e il conto di disponibilità alle cui risorse attingere per una serie di interventi per i quali occorre l'adeguamento delle necessarie strutture informatiche.

Articolo 23 - Norme in materia tributaria.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

I commi da 1 a 6 non sono di interesse generale riguardando l'introduzione di una ritenuta sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, un'imposta sostitutiva sugli interessi già corrisposti, e l'innalzamento dell'aliquota IRAP per Banche e Assicurazioni.

Comma 7: viene disposto l'aumento dell'imposta di bollo sulle comunicazioni di deposito titoli inviate dagli intermediari secondo le seguenti modalità:

- Comunicazioni di depositi titoli del valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca inferiore a 50.000 euro **dal 2011** l'imposta di bollo è di euro 34,20 per le comunicazioni annuali (euro 17,10 - 8,55 - 2,85 rispettivamente per le comunicazioni semestrali, trimestrali e mensili) senza ulteriori incrementi nel tempo;
- Comunicazioni di depositi titoli del valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca pari o superiore a 50.000 euro, ma non a 150.000 **dal 2011** l'imposta di bollo è di euro 70 per le comunicazioni annuali (euro 35 - 17,5 - 5,83 rispettivamente per le comunicazioni semestrali, trimestrali e mensili); **dal 2013** l'imposta si applicherà nelle misure di euro 230 - 115 - 57,5 - 19,17 rispettivamente per le comunicazioni annuali, semestrali, trimestrali o mensili;
- Comunicazioni di depositi titoli del valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca pari o superiore a 150.000 euro, ma non a 500.000 **dal 2011** l'imposta di bollo è di euro 240 per le comunicazioni annuali (euro 120 - 60 - 20 rispettivamente per le comunicazioni semestrali, trimestrali e mensili); **dal 2013** l'imposta si applicherà nelle misure di euro 780 - 390 - 195 - 65 rispettivamente per le comunicazioni annuali, semestrali, trimestrali o mensili;
- Comunicazioni di depositi titoli del valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca pari o superiore a 500.000 euro, **dal 2011** l'imposta di bollo è di euro 680 per le comunicazioni annuali (euro 340 - 170 - 56.67 rispettivamente per le comunicazioni semestrali, trimestrali e mensili); **dal 2013** l'imposta si applicherà nelle misure di euro 1.100 - 550 - 275 - 91.67 rispettivamente per le comunicazioni annuali, semestrali, trimestrali o mensili;

Comma 8 - riduzione della ritenuta d'acconto sui bonifici: stabilisce la riduzione dal 10 al 4% della ritenuta d'acconto che le Banche devono operare sui bonifici effettuati in favore delle imprese che effettuano interventi edilizi per i quali si beneficia delle agevolazioni fiscali.

Comma 9 - nuovo regime delle perdite dal 2011: per le società di capitali le perdite di un periodo di imposta possono essere dedotte negli esercizi successivi (**senza più il limite di cinque anni**), ma nella misura massima del 80% del reddito imponibile di ciascun periodo: se la perdita è inferiore al 80% del reddito è deducibile per intero. **Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta** dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi fino all'intero importo del reddito a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Comma 10 - deducibilità degli accantonamenti: completamente riscritta la norma che prevedeva nel testo originario del D.L. l'ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili nella misura massima del 1%. Il nuovo testo del presente comma non contempla più gli ammortamenti bensì limita la deducibilità degli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102 (del TUIR). Con la modifica apportata si ha che: la deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi, ma **per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori** la percentuale è pari al 1%. **La disposizione si applica già dal 2011.**

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Commi da 12 a 15 - riallineamento dei valori civili e fiscali: i maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo (anche se acquisite nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di partecipazioni) iscritte nel bilancio consolidato e relativamente alla parte imputabile ad avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, possono essere affrancati mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%. **Questa disposizione si applica sia alle operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31.12.2010 sia in quelli precedenti. N.B. gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012. Le modalità attuative di tali previsioni saranno stabilite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.**

Commi da 17 a 20 - Fidejussione sulle rateizzazioni di debiti tributari: viene meno l'obbligo di prestare fidejussione per le somme superiori a 50.000 euro dovute per effetto dell'accertamento con adesione o dell'acquiescenza e rateizzate. Viene meno anche l'obbligo di prestare garanzie sulle rate per somme superiori a 50.000 euro concordate in sede di conciliazione giudiziale. In caso di mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine del pagamento della rata successiva sarà iscritto a ruolo l'intero importo delle rate residue e saranno raddoppiate le sanzioni. **L'abolizione della garanzia non opera per le adesioni o conciliazioni giudiziali già perfezionate alla data di entrata in vigore del presente D.L. anche se ancora in corso.**

Comma 21 - Addizionale tassa automobilistica. Viene introdotta a partire dal 2011 per tutte le autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose un'addizionale della tassa automobilistica nella misura di euro 10 per ogni Kw superiore ai 225Kw e sull'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale è applicata una sanzione del 30%. **Modalità e termini per il versamento saranno stabiliti con un provvedimento del Ministero dell'Economia.**

Commi 22 e 23 - Chiusura partite IVA inattive. Decorsi tre anni di inattività o di mancata presentazione della dichiarazione IVA, la partita IVA verrà revocata d'ufficio e il provvedimento di revoca potrà essere impugnato davanti alle Commissioni Tributarie.

E' inoltre possibile aderire ad una sanatoria per la chiusura delle partite IVA inattive, sempre che la violazione non sia stata contestata con atto notificato al contribuente, mediante il pagamento di euro 129 da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Commi da 24 a 27. Riguardano le indagini presso gli intermediari finanziari per l'acquisizione diretta di dati e notizie nei confronti dei clienti, con la semplificazione degli accessi presso gli intermediari e l'ampliamento della platea degli enti presso cui sarà possibile effettuare controlli, non più solo banche e uffici postali, ma tutti gli intermediari finanziari che non hanno risposto alle richieste dell'amministrazione o hanno fornito informazioni di dubbia correttezza.

Si attendeva la norma che doveva annullare la presunzione legale di maggiori ricavi o compensi, con riferimento ai prelievi non giustificati nelle indagini bancarie, contenuta nella bozza originale, ma di essa si è persa traccia. Non resta che sperare in una sua reintroduzione durante l'iter per la conversione in legge del decreto perché essa andrebbe ad eliminare una norma certamente iniqua e che crea non poche difficoltà ai contribuenti sottoposti ad indagini finanziarie.

Comma 28 - Studi di settore. E' stabilito che a partire dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono e che eventuali integrazioni necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati devono essere pubblicate entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore. Viene poi disposta l'applicazione in misura massima (euro 2.065,83) della sanzione per il caso di omessa presentazione del modello per gli studi di settore. Se vi è anche infedele dichiarazione la sanzione prevista dal 100 al 200% è aumentata del 50% a condizione che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

degli studi sia superiore al 10% di quello dichiarato. Norma analoga vale anche per l'IVA e l'IRAP con la sola variante che la condizione di applicabilità è riferibile rispettivamente all'IVA e all'IRAP. **Una novità importante, che va ad incidere già in UNICO 2011, è costituita dalla previsione per la quale in caso di omessa o infedele (può trattarsi di infedeltà sia dolosa sia colposa) indicazione dei dati nei modelli per gli studi di settore, o di indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità non sussistenti, e sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi sia superiore al 10% di quello dichiarato, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo.** Da qui la necessità di porre la massima attenzione nella compilazione dei modelli degli studi di settore.

Viene abrogata la norma che obbligava l'ufficio a giustificare le ragioni che lo inducevano a disattendere i risultati degli studi di settore, in quanto inadeguati a stimare correttamente i ricavi o compensi, nei confronti dei contribuenti congrui anche per effetto di adeguamento, e quindi ad effettuare un accertamento analitico-induttivo sempre che i ricavi o compensi non dichiarati, con un massimo di euro 50.000, siano pari o inferiori al 40% dei compensi dichiarati.

Commi da 29 a 31 - Sanzioni ridotte e accertamento esecutivo. E' possibile effettuare il pagamento delle sanzioni ridotte ad un terzo entro il termine per la proposizione del ricorso anche se l'Ufficio abbia rideterminato le nuove sanzioni in accoglimento delle ragioni esposte dal contribuente. Dal primo ottobre 2011 l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo deve essere effettuata con atto contestuale all'accertamento. Viene introdotto un **ravvedimento "brevissimo"** per il mancato pagamento di imposte nei termini; viene infatti estesa a tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs 471/1997 (1/15 per ogni giorno di ritardo): in pratica dal momento che l'art. 13 comma 1 lett. a) del D.lgs 472/1997 già riduceva la sanzione del 30% ad 1/10 in caso di pagamento effettuato entro 30 gg. (c.d. ravvedimento breve) la sanzione prevista per il ravvedimento "brevissimo" si riduce allo 0,2% in luogo del 30%.

La data, di cui agli artt. 29 del D.L. 78/2010 e 7 del D.L. 70/2011, a partire dalla quale gli avvisi di accertamento emessi diverranno immediatamente esecutivi senza il bisogno di iscrivere successivamente a ruolo le somme da riscuotere è spostata dal 1 luglio 2011 al 1 ottobre 2011.

Commi da 32 a 40. Riguardano il rimborso delle spese per le procedure esecutive, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dei privilegi per i crediti tributari, per cui se ne omette il commento non essendo di interesse generale.

Comma 41 - emittenti di carte di credito, di debito o prepagate. Gli operatori finanziari emittenti di carte di credito, di debito o prepagate devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dello "spesometro" il cui pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori stessi.

Commi da 42 a 46: trattano di semplificazioni in materia di locazioni di veicoli senza conducente (l'attività di locazione di veicoli senza conducente torna ad essere certificata fiscalmente con la fattura emessa ex art. 21 del D.P.R. 633/1972 anziché con ricevuta fiscale), della possibilità di transazione fiscale dell'esposizione debitoria degli agricoltori in crisi, della sospensione dei termini per Lampedusa e dell'estensione della destinazione del 5 per mille anche alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Comma 47 - Coefficienti di ammortamento. E' prevista la revisione della tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni materiali e immateriali con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2012: tale revisione dovrebbe individuare attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile del bene e a quote costanti nonché attività ammortizzabili cumulativamente (una sorta di

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

macro-categorie) con aliquota unica. **Si tornerà sull'argomento quando sarà noto il regolamento previsto.**

Comma 50-quater - accise sui carburanti: gli aumenti delle aliquote delle accise sui carburanti disposti per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2011 restano confermati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Art. 24 - Norme in materia di gioco.

Art. 25 - Norme in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico.

In considerazione della materia trattata dagli artt. 24 e 25 se ne tralascia la trattazione in quanto non di interesse generale.

Art. 26 - Contrattazione aziendale.

E' prevista per l'anno 2012 una tassazione agevolata ed uno sgravio contributivo sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil Cisl e Uil) e correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegati a risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. **Un apposito decreto definirà la misura della tassazione agevolata e degli sgravi contributivi per cui si renderà necessario tornare sull'argomento al momento dell'emanazione del decreto che dovrà essere emanato entro il 31.12.2011.**

Art. 27 - Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Stando al testo del decreto, gli attuali regimi forfetari (nuove iniziative produttive con il forfait del 10% o regime dei contribuenti minimi, di cui all'art. 1 commi da 96 a 117 della finanziaria 2008, con imposta sostitutiva del 20%) vengono completamente riformati e **concentrati** per favorire la creazione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il lavoro e comunque per favorire la costituzione di nuove imprese.

Pertanto a far data dal 1 gennaio 2012 il c.d. "regime dei minimi" si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per **i quattro successivi** (si introduce quindi un regime a scadenza) esclusivamente alle persone fisiche che:

- Intraprendono un'attività di impresa, arte o professione,
- L'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007 (ciò significa che se si è intrapresa un'attività nel 2008 applicando il regime dei minimi, questo cessa automaticamente il 31.12.2012).

Pertanto i soggetti che hanno aderito al regime pur avendo avviato un'attività prima del 31.12.2007, dovranno forzatamente uscire dal regime il prossimo 31.12.2011.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali è ridotta al 5%.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

- ◆ Il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività agevolabile attività artistica o professionale o di impresa anche in forma associata o familiare,
- ◆ L'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusi i periodi di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività professionale),
- ◆ Se l'attività esercitata è la prosecuzione di altra attività esercitata in precedenza da altro soggetto è necessario che i ricavi conseguiti nel periodo precedente quello di riconoscimento del beneficio del forfait non abbiano superato i 30.000 euro.

In fase di conversione in legge è stato stabilito che il particolare regime è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento di 35 anni di età.

Coloro che per effetto delle disposizioni di cui sopra, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 della legge finanziaria 2008, non possono beneficiare del regime semplificato o ne fuoriescono, sono esonerati dall'obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA nonché delle liquidazioni e versamenti **periodici** dell'IVA e sono esenti dall'IRAP: devono solo conservare i documenti ricevuti o emessi ed osservare gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi. Tali contribuenti dovranno quindi addebitare l'IVA in fattura ed esercitare la rivalsa nonché detrarre l'IVA assolta sugli acquisti: dovranno altresì presentare le dichiarazioni e comunicazioni annuali IVA e versare l'imposta in unica soluzione. Il reddito va determinato con i criteri ordinari e si applicano le aliquote progressive Irpef e le relative addizionali e non più l'imposta sostitutiva. **Non essendo espressamente specificato nella norma si deve ritenere che per tali soggetti torneranno ad applicarsi gli studi di settore ed i parametri.** Sarebbe comunque molto opportuno un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate per fugare ogni dubbio.

Il regime agevolato cessa dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le note condizioni per l'accesso (comma 96 dell'art. 1 della finanziaria 2008) o si verifica una delle fattispecie indicate nel comma 99 del predetto art. 1 della finanziaria 2008. Non è più prevista la fuoriuscita dal regime nell'anno stesso in cui si superano i 45.000 euro di ricavi o compensi.

I soggetti che dovrebbero applicare il regime agevolato possono optare per l'applicazione del regime ordinario con opzione valida per almeno un triennio trascorso il quale l'opzione resta valida per ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Di fatto né nel testo originario né in quello licenziato dalle Camere né, infine, nella relazione governativa, viene disciplinata la riforma del regime delle nuove iniziative produttive, con imposta sostitutiva del 10% e calcolo dell'IVA in modo ordinario con liquidazione annuale, **per cui, allo stato delle cose, e salvo chiarimenti ufficiali, si deve ritenere che tale regime, contrariamente a quanto asserito nella premessa, non sia stato abrogato.**

L'attuazione di quanto previsto dal presente art. 27 è demandata ad uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 28 - Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

Si omette la trattazione non avendo la norma interesse generale.

Art. 29 - Liberalizzazione del collocamento e dei servizi.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Comma 1: Con una modifica all'art. 6 del D.lgs 276/2003 (c.d. Legge Biagi) viene rivisto l'elenco dei soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione. Tali soggetti sono ora individuati in:

- Scuole superiori e le università pubbliche e private, a condizione che rendano accessibili sui propri siti Internet istituzionali i curricula dei propri studenti rispettivamente all'ultimo anno di corso o alla data di immatricolazione e li mantengano accessibili almeno per i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio,
- I Comuni, singoli o associati nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane e le Camere di Commercio,
- Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate,
- I patronati, gli Enti bilaterali e le associazioni senza fine di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità,
- I gestori di siti Internet a condizione che svolgano l'attività di mediazione senza fini di lucro.

L'Ordine nazionale dei Consulenti del Lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro di un'apposita Fondazione o di altro soggetto dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio Nazionale per lo svolgimento di attività di intermediazione.

L'autorizzazione a svolgere l'attività è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale "clic lavoro" nonché al rilascio alle Regioni e al ministero del Lavoro di ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

La mancata comunicazione dei dati alla borsa nazionale del lavoro comporta la cancellazione dall'albo ed una sanzione da 2.000 a 12.000 euro.

I commi aggiunti in fase di conversione in legge riguardano:

Comma 1-bis: formulazione da parte del Governo alle categorie interessate di proposte di riforma in tema di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche: trascorsi otto mesi dalla conversione in legge del presente decreto ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

Comma 1-ter: si prevede l'approvazione entro il 31.12.2013 da parte del Ministero dell'Economia, su conforme delibera del Consiglio dei ministri, di uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali.

Art. 30 - Finanziamento della banda larga.

Viene introdotto un piano nazionale per la realizzazione della infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e sono previsti finanziamenti per accelerare la realizzazione del piano.

Art. 31 - Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese.

Si propone una misura a sostegno del *venture capital* per favorire l'avvio di nuove imprese italiane con profili di eccellenza tecnologica e innovativa. Sono previsti incentivi specifici a favore dei sottoscrittori di fondi per il *venture capital* specializzati nelle fasi di lancio delle nuove imprese.

Il *venture capital* è l'attività di investimento in capitale di rischio realizzata da operatori professionali e finalizzata ad operazioni di *early stage* o l'insieme dei finanziamenti (*seed financing* e *start up financing*) a sostegno delle imprese nei primi anni di vita.

Le società destinatarie dei suddetti fondi devono avere le seguenti caratteristiche:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

- Non essere quotate,
- Avere sede nel territorio di uno stato della UE o nel territorio di uno stato membro dello spazio economico europeo purché abbiano con l'Italia un accordo che consenta un adeguato scambio di informazioni a fini fiscali,
- essere detenute, direttamente o indirettamente, da persone fisiche,
- Essere soggette all'imposta sul reddito delle società senza possibilità di esserne esentate in tutto o in parte,
- Essere in attività da non più di 36 mesi,
- Avere un fatturato, risultante dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento nel Fondo per il *venture capital*, non superiore a 50 milioni di euro.

I proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, derivanti dalla partecipazione ai Fondi per il *venture capital* **non sono soggetti ad imposte**. Questa disposizione, per i titolari di reddito d'impresa per essere efficace abbisogna dell'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 32 - Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture.

Art. 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare.

Art. 34 - Modifiche al T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione dei costi dell'energia.

Di questo articolo si segnalano soltanto i commi 6 e 7 che dispongono in via sperimentale il venire meno dell'obbligo del rispetto di orari di apertura e chiusura giornaliera, di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dei negozi situati **in località turistiche o città d'arte**.

Art. 36 - Disposizioni in materia di riordino dell'ANAS Spa.

I commi da 1 a 10 non rivestono interesse generale.

Il comma 10 bis introdotto in fase di conversione in legge aumenta l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. La sanzione passa da euro 159 a 1.376,55 nel minimo e da euro 639 a 13.765,50 nel massimo.

Art. 37 - Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie; contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario.

Commi da 1 a 5: i capi degli uffici giudiziari stileranno ogni anno un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari giacenti definendo le priorità di trattazione e gli obiettivi di smaltimento in funzione dei carichi di lavoro degli uffici. Il rispetto o mancato rispetto del programma

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

costituirà uno degli elementi da considerare per la conferma dell'incarico direttivo. Entro l'inizio di settembre 2011 dovranno essere adottati i programmi validi sino alla fine del 2012.

E' prevista una convenzione con Università e ordini forensi per far svolgere almeno una parte della formazione professionale nei tribunali: in tal modo i dottorandi, i praticanti iscritti alle scuole di specializzazione saranno chiamati a svolgere attività di supporto ai magistrati senza retribuzione ed evitando che l'incarico possa far nascere un rapporto di pubblico impiego.

Comma 6 - Contributo unificato: Viene innalzato il contributo unificato in misura compresa tra il 10% ed il 20%.

Viene introdotto il contributo unificato ordinario anche per le esecuzioni per consegna o rilascio.

Viene introdotto il contributo unificato nelle cause di lavoro, ma in misura pari alla metà del contributo dovuto nei procedimenti ordinari.

Per le cause previdenziali è introdotto il contributo unificato in misura fissa di euro 37.

Anche nel processo tributario è introdotto il contributo unificato.

Le misure del contributo unificato sono le seguenti:

- a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro e per i processi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria ;
- b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile e per i processi contenziosi di cui all'art. 4 della L. 898/1970 ;
- c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

N.B: se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax il contributo unificato è aumentato della metà.

Misura del contributo unificato nel processo tributario: per i ricorsi principale ed incidentale proposti davanti alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali il contributo unificato è dovuto con i seguenti importi:

- a) Per controversie di valore fino ad euro 2.582,28 **euro 30,**
- b) Per controversie di valore superiore ad euro 2.582,28 e fino ad euro 5.000 **euro 60,**
- c) Per controversie di valore superiore ad euro 5.000 e fino ad euro 25.000 **euro 120,**
- d) Per controversie di valore superiore ad euro 25.000 e fino ad euro 75.000 **euro 250,**
- e) Per controversie di valore superiore ad euro 75.000 e fino ad euro 200.000 **euro 500,**
- f) Per controversie di valore superiore ad euro 200.000 **euro 1.500.**

Nei processi tributari il valore della lite determinato al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

N.B: l'aumento del contributo o l'introduzione dello stesso nel processo tributario, nel processo esecutivo, nel processo di lavoro o nelle cause previdenziali si applica a tutti i procedimenti introdotti dal 7 luglio 2011.

Si prevede la non applicabilità del bollo nei processi tributari assoggettati a contributo unificato.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Le spese del contributo unificato nel processo tributario sono prenotate a debito e non anticipate all'Erario.

Pubblicazione delle sentenze di condanna: le norme dei Codici Penale e di Procedura Civile che prevedevano la pubblicazione delle sentenze di condanna sui giornali **sono soppresse.**

Art. 38 - Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale.

Per eliminare il contenzioso pendente nel quale sia parte l'INPS viene stabilito che le liti in corso con importi inferiori a 500 euro vengano dichiarate estinte a favore del ricorrente con decreto del giudice.

Con una modifica all'art. 445-bis del Codice di procedura civile si dispone che nei giudizi in materia di invalidità viene disposto l'obbligo preliminare del ricorso a perizia da parte del giudice su istanza del ricorrente: l'espletamento della perizia tecnica preventiva è condizione di procedibilità della domanda. Se la perizia è favorevole al ricorrente l'INPS è obbligato a liquidare la prestazione a meno che non impugni entro 30 giorni (termine perentorio fissato dal giudice) il parere del perito. Il perito nominato dal giudice deve inviare anche in via telematica entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale dell'INPS e la ricevuta di detta comunicazione va allegata alla relazione peritale.

La liquidazione delle spese processuali nei giudizi per prestazioni previdenziali non può essere superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio.

E' previsto l'utilizzo di sistemi con caratteristiche di sicura tracciabilità (accredito sul conto corrente) per il pagamento da parte degli Enti previdenziali delle somme dovute ai procuratori legalmente costituiti a titolo di spese per la difesa nel giudizio e di compensi e spese riguardanti la propria attività professionale.

Elenchi nominativi degli operai agricoli: per le giornate di occupazione successive al 31.12.2010 degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni dichiarate dai datori di lavoro all'INPS, gli elenchi nominativi sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito Internet entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali degli Otd.

Art. 39 - Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria.

Commi da 1 a 8: vengo dettate norme tese a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari. Sono esclusi dalle Commissioni Tributarie i giudici che sono iscritti in albi professionali, elenchi e ruoli.

Non possono far parte di Commissioni tributarie provinciali i coniugi, i conviventi, i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali o esercitano attività di consulenza tributaria, detenzione di scritture contabili, redazione di bilanci, o attività di consulenza, assistenza o rappresentanza anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associati, di società di riscossione di tributi o altri enti impositori, nella Regione e nelle Province confinanti con la detta Regione dove ha sede la Commissione tributaria provinciale. Non possono altresì essere componenti di Commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi, i parenti fino al terzo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali o esercitano attività di consulenza tributaria, detenzione di scritture contabili, redazione di bilanci, o attività di consulenza, assistenza o rappresentanza anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associati, di società di riscossione di tributi o altri enti impositori, nella Regione dove ha sede la Commissione tributaria regionale o nelle Regioni con essa confinanti.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

I compensi dei giudici tributari corrisposti l'anno successivo a quello di spettanza non sono soggetti a tassazione separata.

E' prevista l'emanazione di appositi decreti per attuare la possibilità di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 16 del D.lgs 546/1992 (processo tributario) mediante posta elettronica certificata. L'indirizzo del difensore o delle parti deve essere specificato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E' inoltre previsto un periodo transitorio nel quale non si applicano, alle comunicazioni cartacee, le maggiorazioni del contributo unificato.

Commi da 9 a 11: reclamo e mediazione: per le controversie di valore non superiore a 20.000 (valore al netto degli interessi e sanzioni ovvero pari alla somma delle sanzioni se si tratta di atto di irrogazione di sole sanzioni) euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate (ad eccezione di quelle riguardanti atti volti al recupero di aiuti di stato) chi intende proporre ricorso deve **prima** presentare reclamo ed è esclusa la conciliazione giudiziale.

La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso: l'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o Direzione Regionale che ha emanato l'atto le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome rispetto a quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili;

il procedimento segue le normali regole previste negli articoli 12 (assistenza tecnica), 18 (ricorso), 19 (atti impugnabili), 20 (proposizione del ricorso), 21 (termini per la proposizione del ricorso), 22, comma 4 (deposito del fascicolo) del D.lgs 546/1992;

il reclamo può contenere una **motivata proposta di mediazione** completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

la Direzione Provinciale o Regionale se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione tenuto conto dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell'azione amministrativa; decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che si sia conclusa la mediazione **il reclamo produce gli effetti del ricorso e i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'Ufficio resistente decorrono da tale data;**

se invece l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo prima che siano trascorsi 90 gg. dalla sua proposizione i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono dal ricevimento del diniego;

se infine si è in presenza di accoglimento parziale del reclamo i predetti termini decorrono dalla data della notificazione dell'atto di accoglimento parziale;

nelle controversie suscettibili di reclamo la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, un somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento e, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, la Commissione può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, indicati espressamente nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

Tutte le disposizioni appena viste circa l'obbligatorietà del preventivo reclamo e la mediazione si applicano con riferimento agli atti suscettibili di reclamo notificati a partire dal 1 aprile 2012.

Comma 12: chiusura delle liti fiscali pendenti al 1 maggio 2011 e di valore non superiore a 20.000 euro (esclusi interessi e sanzioni): è prevista la possibilità di definire tali liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti** dinanzi alle Commissioni tributarie o al giudice ordinario in qualunque grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio, applicando le regole di cui alla chiusura delle liti fiscali pendenti del 2002 (art. 16 L. 289/2002) con le seguenti specificazioni:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile

Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Con il pagamento entro il **30 novembre 2011**:

- di 150 euro se il valore della lite è fino a 2.000 euro, oppure, se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, ma non a 20.000
- del 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, **alla data di presentazione della domanda di definizione della lite**;
- del 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
- del 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio;
- **la domanda di definizione è presentata entro il 31 marzo 2012.**

Le liti che possono essere definite secondo quanto appena visto sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono altresì sospesi fino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Entro il 15 luglio 2012 gli Uffici trasmetteranno alle Commissioni tributarie, ai tribunali, Corti di Appello e Corte di cassazione un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012 ed entro tale data deve essere depositata la comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento integrale del dovuto: sempre entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione.

N.B: restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi.

Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di versamento e di presentazione della domanda e qualsiasi altra disposizione applicativa delle domande di definizione delle liti.

Viene infine stabilito che il Ministero dell'Economia con decreto da emanare entro il 31.12.2011 stabilirà le modalità per il trasferimento, anche graduale, delle attività di accertamento, liquidazione, e riscossione, spontanea o coattiva di entrate erariali, diverse da quelle tributarie e per contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, da Equitalia spa e dalle società per azioni dalla stessa partecipate, a enti e organismi pubblici muniti di idonee risorse umane e strumentali i quali potranno essere autorizzati a svolgere l'attività di riscossione attraverso la procedura di coazione.

Art. 40 Disposizioni finanziarie:

Commi 1-ter e 1-quater aggiunti in fase di conversione in legge: tutte le agevolazioni fiscali attualmente in vigore (il comma 1-ter parla di "regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis) vengono ridotte: **per l'anno 2013** la riduzione sarà del **5%** e **a decorrere dall'anno 2014** sarà del **20%**. Per i casi in cui tale riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia saranno stabilite le modalità tecniche per l'attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati.

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Collaborazioni:

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro

Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per il 2013 ed a 20.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, tali disposizioni non si applicano.

Per capire l'**effetto negativo pratico** (tutt'altro che irrilevante) di tali modifiche ipotizziamo un contribuente con due figli a carico, un reddito di lavoro dipendente di 30.000 euro e che corrisponde interessi sul mutuo per l'abitazione principale per euro 3.000.

Le detrazioni attualmente spettanti sono:

- detrazioni per figli a carico **1.164** euro
- detrazioni per lavoro dipendente **836** euro
- detrazione per interessi sul mutuo **570** euro
- totale detrazioni **2.570** euro
- Irpef lorda sul reddito di 30.000 euro **7.720**
- **Imposta netta = 7.720 - 2.570 = 5.150 euro**

A parità di dati, nel 2013 le detrazioni si ridurranno del 5% e quindi saranno **2.442 euro** per cui avremo: **imposta netta = 7.720 - 2.442 = 5.278** con un aggravio rispetto allo stato attuale di euro **128**.

Sempre a parità di dati, dal 2014 le detrazioni si ridurranno del 20% e quindi saranno **2.056 euro** per cui avremo **imposta netta = 7.720 - 2.056 = 5.664** con un aggravio rispetto allo stato attuale di euro **514**.